

TAR Lazio, Sezione II bis Roma - Sentenza 05/03/2004 n. 2140
legge 109/94 Articoli 1, 21 - Codici 1.1, 21.1, 21.5

Il principio di pubblicità delle operazioni di una gara di pubblici appalti è inderogabile ed impone, nella fase dell'apertura dei plichi contenenti i documenti di ammissione e le offerte, che il materiale documentario trovi correttamente ingresso con le garanzie della seduta pubblica. Ciò in quanto tale modalità costituisce uno strumento di garanzia a tutela, oltre che del pubblico interesse, anche di quello dei partecipanti, affinché possano direttamente assistere alla verifica della integrità dei plichi ed alla identificazione del loro contenuto, operazione che garantisce la serietà della gara, impedendo sostituzioni o alterazioni dei relativi atti. In particolare, il suddetto principio di pubblicità, che non è estensibile alla fase valutativa delle offerte economiche, prescinde dalla circostanza che la ricorrente non abbia richiesto di assistere alle operazioni, in quanto ciò che conta non è tanto detta partecipazione, quanto l'avvenuta pubblicità delle relative sedute, che di per sé è garanzia di regolarità della gara; tale garanzia deve essere adempiuta e assicurata non solo in negativo (le sedute non debbono essere riservate o segrete), ma anche in positivo (il calendario delle sedute deve essere adeguatamente pubblicizzato). La presidenza di una commissione di gara è legittimamente assunta dal segretario comunale, che va sicuramente qualificato dirigente, come si desume anche dal comma 4, dell'art. 97 del T.U. n. 267/2000, secondo cui "Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività...", nonché dallo stesso comma (lettera d), secondo cui detto segretario "esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti o conferitagli dal sindaco...".